

DELIBERE (dicembre) 2017

Seduta 05/12/2017

Quarto punto all'o.d.g.: esame problematiche del patrocinio a spese dello Stato in materia penale:

(omissis)

il Consiglio

delibera

di scrivere al Presidente del Tribunale censurando la prassi invalsa presso il Tribunale di Latina di modifica dei provvedimenti esecutivi di liquidazione del Gratuito Patrocinio in materia penale, con specifica richiesta al Presidente di formalizzare per iscritto la disposizione di "intangibilità" dei provvedimenti passati e di quelli nuovi; di rimettere alla Commissione Problematiche Penali la predisposizione della richiesta, da inoltrare al Presidente del Tribunale, di consentire l'acquisizione dei dati sulle liquidazioni del Gratuito Patrocinio in materia penale pendenti a carico di ciascun magistrato della Sezione GIP/GUP.

Quinto punto all'o.d.g Commissione informatica e aggiornamento sito Internet: determinazioni.

(omissis)

Il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di nominare gli Avvocati Umberto Malandrucchio, Armando Argano ed Emanuela Di Stefano quali componenti della Commissione informatica.

Settimo punto all'o.d.g.: Commissione informatica e aggiornamento sito Internet: determinazioni.

(omissis)

Il Consiglio, riservata ad altra seduta la nomina della Commissione informatica, al momento

delibera

di nominare il Consigliere Annamaria Giannantonio quale Referente informatico del Consiglio.

Ottavo punto all'o.d.g.: pubblicazione sul sito dell'Ordine degli eventi ufficiali del Coa.

(omissis)

All'esito di un costruttivo dibattito il Consiglio

delibera

di pubblicare in un'apposita sezione da dedicare sul sito istituzionale, a cura del Consigliere Segretario, tutti gli eventi organizzati dall'Ordine e l'attività consiliare nel suo complesso.

Seduta 19/12/2017

Quarto punto all'O.D.G.: pagamento quota C.D.D..

(omissis)

Il Consiglio,

preso atto della richiesta, a firma del Consigliere Tesoriere del COA di Roma Avv. Antonino Galletti, di rimborso dovuto dall'Ordine di Latina per i costi sostenuti dall'Ordine di Roma per il funzionamento del CDD nell'anno 2016;

sentita la relazione del Consigliere Tesoriere Avv. Angelo Farau;

ritenuta corretta la ripartizione effettuata dal COA di Roma,

all'unanimità

delibera

di corrispondere al COA di Roma la somma di € 24.665,68 per il titolo di cui in parte motiva.

Settimo punto all'O.D.G.: aggiornamento elenco avvocati Delegati alle Vendite triennio 2018-2020.

(omissis)

Il Consiglio

preso atto del Regolamento C.N.F. n. 6/2014 sulla Formazione Continua, al cui art. 24 leggesi che il possesso dell'attestato di formazione continua "costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche norme o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di enti pubblici...";

ritenuto che il requisito dell'assolvimento degli obblighi formativi è già richiesto per l'iscrizione e/o per il mantenimento negli elenchi dei difensori d'ufficio,

all'unanimità

delibera

di ritenere l'assolvimento degli obblighi formativi un requisito indispensabile per l'iscrizione negli elenchi degli avvocati disponibili alle vendite ex artt. 169 ter e 179 ter Disp. Att. c.p.c. con decorrenza dal triennio 2018-2020;

di adeguare, perciò, il modulo contenente la domanda di inserimento negli elenchi in rassegna;

di prevedere che le domande debbano pervenire alla Segreteria dell'Ordine entro e non oltre il 20 Febbraio 2018 secondo le modalità che saranno comunicate con e-mail massiva da predisporre a cura del Consigliere Segretario.

Quarto punto all'O.D.G.: esame Regolamento CPO.

(omissis)

Il Cons. Caporilli procede alla rilettura del testo come modificato.

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

di approvare il Regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Latina con le modifiche ivi apportate.

Manda alla Segreteria per il suo inserimento sul sito istituzionale dell'Ordine.

Terzo punto all'o.d.g.: OCF: iniziative in merito alla riforma del Diritto Fallimentare.

(omissis)

Il Consiglio

premesse che:

a) la legge di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, riserva le competenze in materia fallimentare ad alcuni tribunali da individuare sulla base di parametri concorrenti, mantenendo ferma la competenza in relazione alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di consumatori, professionisti e piccoli imprenditori;

b) i criteri di delega sono diversi in relazione, per un verso, alle procedure di amministrazione straordinaria e, per l'altro, a tutte le altre procedure non da sovraindebitamento; in particolare, nel disegno di legge si propone di attribuire la competenza per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ai tribunali ove ha sede la sezione specializzata in materia di impresa e la competenza relativa alle procedure concorsuali riguardanti gli imprenditori cd. sopra soglia ad un più elevato numero di tribunali (non più coincidenti con quelli odierni), da individuare a cura del legislatore delegato sulla base di parametri predeterminati al fine di garantire la specializzazione in materia dei Magistrati;

c) la riforma non deve produrre inefficienze a carico del sistema giustizia, generando un esponenziale incremento del numero delle procedure assegnate alla sezione specializzata in materia di impresa ed a tribunali di medie-grandi dimensioni;

d) è dunque necessario che in sede di individuazione dei tribunali cui riservare la predetta competenza si eviti che la riforma si traduca in un rallentamento dei tempi delle procedure dovuto ad un non proporzionato rapporto tra il numero dei procedimenti e le risorse materiali e di personale disponibili;

e) è altresì necessario che l'individuazione dei predetti uffici sia fatta precedere da una approfondita fase di monitoraggio e analisi dei dati disponibili;

f) che, in tal senso, il Senato aveva approvato degli Ordini del Giorno con cui impegnava il Governo:

- a individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie in quelli con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti, al fine di assicurare un proporzionato rapporto tra i flussi dei procedimenti sopravvenuti e le risorse date nonché un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prossimità e quelle di specializzazione;
- a procedere, in sede di attuazione della delega, ad un'approfondita e preliminare analisi dei dati connessi agli indici predeterminati dal legislatore delegante per la concentrazione della competenza in materia nonché, in particolare, ad una analitica valutazione di impatto della regolazione, in modo da escludere il prodursi di inefficienze a carico del servizio giustizia;
- a individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, in via tendenziale, in numero non inferiore a due per ciascun distretto di Corte di appello, al fine di impedire che, nel nome di un asserita esigenza di specializzazione dei magistrati fallimentari, la riforma comporti un rallentamento dei tempi delle procedure conseguente ad un esponenziale e non proporzionato incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di grandi dimensioni, tale da non essere gestibile con le risorse date.

tenuto, altresì, conto che:

a) l'accentramento in tribunali in altre città della materia concorsuale comporta un "naturale" distacco territoriale tra la classe dei professionisti che si dedicano a questa attività e la curia competente, con una conseguenziale perdita di esperienze già valutate e finirebbe per sacrificare e dissolvere specifiche competenze di numerosi professionisti che da tempo operano sul territorio proprio nel settore fallimentare;

b) il testo prevede, infine, l'istituzione presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; tale previsione non tiene conto:

- che ai sensi della legge sono da tempo istituiti ed attivi Organismi di composizione presso il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Art. 15) e d.m. 202/ 2012, con la conseguenza di un inutile spreco di risorse ed esperienze già maturate;
- che il numero delle Camere di Commercio è stato grandemente ridotto sul territorio, con la conseguenza che questa scelta finisce per allontanare territorialmente il sovraindebitato dalla competenza territoriale del tribunale circondariale a cui restano affidate le procedure di composizione assistita della crisi.

Chiede a

al Governo ed Ministero di Giustizia:

1) di attenersi, previa approfondita fase di monitoraggio e analisi dei dati disponibili, quanto meno al rispetto degli Ordini del Giorno approvati dal Senato nell'esercizio della delega, anche in attuazione e nel rispetto dell'art. 5 della Costituzione;

2) a non dare corso alla delega nella parte in cui si prevede l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi

Invita

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense ad assumere ogni iniziativa per il rispetto da parte del Governo degli Ordini del giorno nell'attuazione della delega; riserva all'esito delle scelte del Governo ogni altra azione.

Manda alla Segreteria per l'inoltro immediato all'O.C.F..